



FRINGE BENEFIT E MUTUI: IL 'DECRETO LAVORO' NON RISOLVE IL PROBLEMA, MA NON È FINITA...

FRINGE BENEFIT: RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI

Come illustrato nella *Nota FISAC del 15 marzo* scorso, il progressivo rialzo dei tassi BCE da un anno a questa parte sta procurando seri problemi a molte lavoratrici e molti lavoratori beneficiari di prestiti o mutui agevolati, erogati a tassi di interesse ridotti.

In estrema sintesi, la norma del Tuir prevede che, nel momento in cui l'ammontare di beni o servizi riconducibili a *fringe benefit* (buoni spesa, buoni benzina, fabbricati concessi in locazione, ecc. e, appunto, prestiti e mutui agevolati) superi la soglia di 258,23 euro (equivalenti a 500.000 lire), allora tutto il valore dei beni o servizi erogati dal datore di lavoro diviene imponibile IRPEF, senza applicazione di franchigia.

Non diventa, dunque, tassabile solo la quota eccedente i 258,23 euro, ma l'intero ammontare erogato: prestiti e mutui concessi a condizioni di favore, infatti, entrano nell'imponibile IRPEF su cui pagare le imposte azzerando i vantaggi generati dalla normativa vigente in tema di fringe benefit. Per tali compensi non in denaro, peraltro, per il solo 2022 (con specifica disposizione contenuta nel cd. Decreto 'Aiuti-bis') era stata innalzata la soglia di esenzione fiscale fino a 3.000 euro, evitando a tanti – ma non a tutti – il superamento della soglia e l'assoggettamento a IRPEF e contributi del benefit.

Ricordiamo che per calcolare il valore equivalente al benefit derivante dalla concessione di prestiti agevolati, è necessario prendere in considerazione il Tasso sulle operazioni di finanziamento principali vigente a fine anno che, come noto, rappresenta il tasso di interesse che la BCE applica per la concessione di prestiti agli operatori del sistema bancario: ferme restando le eccezioni previste dalla norma, l'importo del fringe benefit da calcolare ai fini IRPEF è pari al 50% della differenza tra il valore degli interessi effettivamente pagati in base al tasso applicato al mutuo/prestito agevolato e quelli calcolati prendendo a riferimento il tasso BCE a fine anno.

Non a caso la FISAC, assieme alla CGIL nazionale, aveva elaborato e avanzato **emendamenti al Disegno di legge di Bilancio 2023** per correggere strutturalmente tale stortura fiscale. Purtroppo, senza successo.

Con il [Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023](#) (il cosiddetto 'Decreto lavoro') è stata reintrodotta dal Governo **la soglia di detassazione a 3.000 euro dei fringe benefit, ma con la forte condizionalità che tale esenzione si applichi esclusivamente a lavoratrici e lavoratori con figli.**

IL 'DECRETO LAVORO': SOGLIA A 3.000 EURO SOLO PER CHI HA FIGLI

Nella seduta di giovedì 29 giugno, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente – con 154 voti favorevoli e 82 contrari – il [Disegno di legge S. 685](#) di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Tra le principali novità: cambiano alcune norme dell’assegno di inclusione; si prefigura il superamento del reddito di cittadinanza; peggiorano le regole dei contratti a termine e dei contratti in somministrazione; si proroga lo smart working per categorie fragili e genitori, con ulteriori limiti per la P.A.; si prevedono bonus le imprese; si modifica temporaneamente la normativa fiscale per i *fringe benefit*.

Come sostenuto dalla CGIL – in una [Nota dettagliata](#) e anche in sede di [Audizione Parlamentare](#) – il provvedimento in questione, nonostante la presentazione mediatica che ha preceduto la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, non risponde alle esigenze che il mondo del lavoro ha espresso in questi mesi. Insieme a norme che peggioreranno le condizioni economiche e normative delle fasce più deboli, a partire da chi è in povertà assoluta, ritroviamo delle risposte parziali alle nostre piattaforme unitarie, a partire da quella sul fisco. Difatti, si reputa assolutamente insufficiente l’intervento *una tantum* sul taglio del cuneo, alla luce del forte impatto che l’inflazione sta provocando sul lavoro dipendente, soprattutto se lo si contrappone all’incremento dei salari. Anche dalla discussione parlamentare [durante l’iter del disegno di legge](#) emerge una evidente volontà della maggioranza di Governo di superare il reddito di cittadinanza come strumento universale, nonché di incremento delle misure di precarizzazione dei rapporti di lavoro.

Nello specifico, l’Articolo 40 della Legge di conversione del ‘Decreto lavoro’ ha previsto il finanziamento di 142 milioni di euro nel corso del 2023 per innalzare fino a 3.000 euro la soglia di esenzione fiscale dei *fringe benefit* aziendali per tutti i dipendenti (esclusi i pubblici) beneficiari, per contrattazione collettiva o per normative di aziende/gruppi, di prestiti o mutui agevolati, purché abbiamo uno o più figli, anche nati fuori dal matrimonio o adottivi.

Anche in questa circostanza, come anticipato con *Nota alle strutture del 21 giugno 2023*, in raccordo con la CGIL nazionale, sono stati presentati degli emendamenti al Ddl S. 685 relativi al tema dei *fringe benefits* per innalzare la soglia non tassabile, nonché per il mantenimento del tasso di riferimento all’anno della stipula o della rinegoziazione del prestito, così come richiesto anche da tutte le OO.SS. e ABI con [Lettera del 27 aprile](#) scorso.

EMENDAMENTI RESPINTI MA ORDINI DEL GIORNO ACCETTATI

Purtroppo, gli emendamenti proposti dalla FISAC e dalla CGIL sul tema sono stati respinti. L’assenza di dialogo da parte del Governo e della maggioranza parlamentare non hanno permesso di discutere dei possibili aggiustamenti e di introdurre, quindi, elementi di equità e sostenibilità della misura in questione.

Tuttavia, la nostra determinazione, unita alla ragionevolezza delle modifiche avanzate, ha portato ad accettare due Ordini del giorno al Senato (rispettivamente, n. [G/685/5/10-t.2](#) e n. [G40.100](#)) che impegnano il Governo rispettivamente a:

- “valutare la possibilità di adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l’aumento della misura di cui all’articolo 40 del decreto-legge a **tutti i dipendenti**”.

- “ad adottare ogni iniziativa necessaria ad intervenire sull'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR stabilendo che in caso di concessione di mutui a tasso fisso il criterio di valorizzazione del fringe benefit in capo ai dipendenti si assume **pari al 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi**”.

PROSSIME PUNTATE

Come detto, la nostra Organizzazione resterà impegnata a verificare e monitorare tutte le situazioni in cui si è determinato o possa determinarsi uno svantaggio per effetto dell'innalzamento dei tassi o di altre variabili legate ai *fringe benefit* che comportano un aggravio fiscale.

Ribadiremo e riproporremo nel confronto col Governo e con il Parlamento la modifica del Tuir per risolvere definitivamente il problema dell'aggravio fiscale sui mutui e i prestiti in *fringe benefit*.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e continueremo a presidiare il tema, anche in relazione al confronto con le associazioni datoriali.

Roma, 4 luglio 2023

La Segreteria Nazionale



BUSTE PAGA SVUOTATE DALLA MAGGIORE TASSAZIONE DEL MUTUO AGEVOLATO (FRINGE BENEFIT)

TASSAZIONE DEI FRINGE BENEFIT: UN PROBLEMA FISCALE

L'incremento dei tassi BCE sta procurando seri problemi a molte/i lavoratrici/tori beneficiari, per contrattazione collettiva o per normative di aziende/gruppi, di prestiti o mutui agevolati, ovvero erogati a tassi di interesse ridotti.

Prestiti e mutui concessi a condizioni di favore, infatti, entrano nell'imponibile IRPEF su cui pagare le imposte azzerando i vantaggi generati dalla normativa vigente in tema di **fringe benefit** (buoni spesa, buoni benzina, fabbricati concessi in locazione, ecc. compresi prestiti e mutui agevolati), compensi non in denaro per i quali è prevista una soglia di esenzione fiscale.

Per comprendere appieno il tema, è necessario scorrere le norme dell'articolo 51 del [Testo Unico delle Imposte sui Redditi](#), la norma che stabilisce cosa qualifica il reddito da lavoro dipendente e cosa invece non debba essere considerato come tale e, quindi, esentato dall'imposizione IRPEF.

L'articolo 51 del TUIR al comma 3 recita:

"3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 [ndr: ovvero ai fini della determinazione del valore dei beni o servizi esenti IRPEF], o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. (...)"

Ai fini della materia che trattiamo in questa sede, è importante la seconda parte del comma, che prevede:

*"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; **se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.**"*

In altre parole, la norma prevede che, nel momento in cui l'ammontare di tali beni o servizi superi il valore di 258,23 euro (equivalenti a 500.000 lire), allora tutto il valore dei beni o servizi erogati dal datore di lavoro diviene imponibile IRPEF, senza applicazione di franchigia: non diventa tassabile solo la quota eccedente i 258,23 euro, ma l'intero ammontare erogato.

Per quanto riguarda la valutazione del beneficio derivante da **prestiti agevolati**, è il comma 4, lettera b) ad occuparsene:

"4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, (...)"

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;"

Va anche ricordato che la [Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E](#) del 23 dicembre 1997, al punto 2.3.2.2., chiarisce che la medesima disciplina fiscale si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici di altri settori che hanno fruito di prestiti agevolati in convenzione con istituti di credito. Nella circolare, infatti, si afferma che *"in caso di concessione di prestiti direttamente o che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata. La norma si applica, altresì, ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo" (...).*

Va anche ricordato che il welfare aziendale non rientra tra i *fringe benefit*.

Appare evidente che tutte le norme descritte possono generare importanti distorsioni e forti difficoltà a molte persone e famiglie alla luce dell'aumento del tasso di riferimento BCE. Gli effetti sono sicuramente rilevanti per chi ha mutui a tasso fisso, ma non si può escludere un impatto negativo anche per i tassi variabili, se si pongono comunque al di sotto del tasso BCE.

L'AUMENTO DEI TASSI E LA PERDITA DEL BENEFICIO FISCALE: COME SI CALCOLA?

Per calcolare, dunque, il valore equivalente al benefit derivante dalla concessione di prestiti agevolati, è necessario prendere in considerazione il Tasso sulle operazioni di finanziamento principali vigente a fine anno che, come noto, rappresenta il tasso di interesse che la BCE applica per la concessione di prestiti agli operatori del sistema bancario.

Ferme restando le eccezioni previste dalla norma, **l'importo del *fringe benefit* da calcolare ai fini IRPEF è pari al 50% della differenza tra il valore degli interessi effettivamente pagati in base al tasso applicato al mutuo/prestito agevolato e quelli calcolati prendendo a riferimento il tasso BCE a fine anno.**

Per anni, dunque, tassi BCE molto bassi rendevano il calcolo del 50% della differenza tra il tasso BCE ed il tasso applicato ai lavoratori *inferiore* alla soglia di 258,23 euro. Spesso i tassi applicati, nonostante l'agevolazione, finivano per essere addirittura superiori al tasso di sconto ufficiale, specie in caso di finanziamenti richiesti fino al 2011.

Dopo l'ultimo rialzo avvenuto a luglio 2008, il tasso ufficiale di sconto BCE è sempre sceso, addirittura su valori negativi, sino al cambio di intonazione delle politiche monetarie causato dalle pressioni inflazionistiche a settembre del 2022 (in cui il tasso di riferimento è stato portato 1,25%)

con i primi effetti sulle buste paga, seguito da ulteriori rialzi (a oggi il tasso è 3,0%) e altri già annunciati.

Nel 2023, se il 50% del differenziale fra tasso effettivo del prestito agevolato e tasso BCE supera la soglia dei 258,23 euro l'intera somma sarà assoggettata alle trattenute IRPEF (aliquota marginale dal 23% al 43% in funzione del reddito complessivo), ai contributi previdenziali e alle addizionali regionali e comunali. La normativa fiscale in vigore, peraltro, prevede un meccanismo di calcolo fondato sul confronto tra tasso BCE vigente *a fine anno* e tasso effettivo pagato *ogni mese*, comportando effetti retroattivi nel conteggio della differenza e la conseguente estensione anche ai mesi precedenti all'aumento del tasso.

Naturalmente, i calcoli sono diversi per ogni singola situazione e la condizione di ciascun lavoratore o lavoratrice andrà valutata caso per caso. Resta in capo al datore di lavoro il compito di effettuare le verifiche e il congruaggio.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI *FRINGE BENEFIT* PER IL SOLO 2022

Lo scorso anno, il tema era stato in buona parte superato perché l'innalzamento temporaneo della quota di benefit non tassabile fino a 3.000 euro, ha evitato a tanti (ma non a tutti) il superamento della soglia e l'assoggettamento a IRPEF del beneficio.

Difatti, "limitatamente al periodo d'imposta 2022", prima, il [D.L. n. 115/2022](#) (cd. 'Aiuti bis') ha innalzato a 600,00 euro la soglia di esenzione per i *fringe benefit*, poi, il [D.L. 176/2022](#) (cd. Aiuti quater') l'ha adeguata al limite di 3.000,00 euro.

Da gennaio 2023 la soglia di esenzione torna automaticamente a 258,23 euro e concorrono a formare il reddito imponibile tutte le somme eccedenti tale soglia, per l'intero ammontare. Il ritorno automatico della soglia di benefit non tassabili a 258,23 euro e la corsa dei tassi BCE ripresenta il problema ed estende di molto la platea di lavoratori e lavoratrici che rischiano di vedersi tassare (il 50% de)gli interessi agevolati. Tali importi rischiano di essere tanto più elevati quanto maggiore sarà il tasso BCE al termine del 2023, nonché degli anni successivi.

COSA SI PUÒ FARE PER IL 2023 E PER I PROSSIMI ANNI?

Già nell'autunno dello scorso anno, la FISAC-CGIL assieme alla Confederazione nazionale ha posto il problema al Governo e ha avanzato uno specifico emendamento, in sede di conversione in legge del disegno di legge di Bilancio 2023, che purtroppo non è stato approvato.

A partire dal Documento di Economia e Finanza e fino al prossimo disegno di legge di Bilancio, passando per la Legge delega di riforma fiscale, occorre insistere nel **modificare strutturalmente le disposizioni vigenti in materia di tassazione dei fringe benefit** e, in particolare, di prestiti e mutui agevolati, con effetto retroattivo, considerando l'attuale e futura dinamica dei tassi BCE. La soglia di esenzione (pari a 500.000 lire, ovvero 258,23 euro, dal 1998) andrebbe ricalcolata e adeguata almeno all'inflazione. Per i mutui agevolati in essere, la norma dovrebbe comunque prevedere l'esenzione per la quota in franchigia, che va innalzata.

È necessario, inoltre, **verificare e monitorare tutte le situazioni** in cui si è determinato o possa determinarsi uno svantaggio per effetto dell'innalzamento dei tassi o di altre variabili legate ai *fringe benefit* che comportano un aggravio fiscale.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Vi terremo aggiornati sul tema, in relazione al confronto con le istituzioni e con le associazioni datoriali.

(15 marzo 2023)



NOTA RISERVATA ALLE STRUTTURE

Care compagne e cari compagni,

in allegato vi trasmettiamo gli emendamenti al Disegno di Legge AS n 685 presentati dalla Cgil.

Il capitolo III e precisamente gli emendamenti 26-27-28 sono stati presentati su richiesta Fisac e sono relativi al tema dei Fringe Benefits:

- emendamento 26: innalzamento della soglia del fringe benefit non tassabile fino a 3.000 euro;
- emendamento 27: innalzamento della soglia della franchigia attualmente pari a 258,23 euro;
- emendamento 28: mantenimento del tasso di riferimento all'anno della stipula o della rinegoziazione del prestito.

Ad oggi tutti gli emendamenti, anche quelli dei partiti politici, sono stati rifiutati perché la discussione avverrà in aula parlamentare entro il mese di luglio.

Continueremo a seguire con attenzione la vicenda.

Roma, 21 giugno 2023

La Segreteria Nazionale



PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE AS N. 685

CAPO I

Le disposizioni contenute nel Capo I del D.L. n. 48/2023 danno seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023: l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza.

Ribadiamo la profonda critica all'abrogazione del Reddito di Cittadinanza: occorrerebbe correggerne le criticità per migliorarlo. Non si combatte la povertà crescente riducendo le risorse, ma stanziandone di aggiuntive per potenziare la rete dei servizi pubblici dei territori, a partire dalle dotazioni organiche.

Per tali ragioni, proponiamo l'abrogazione degli articoli da 1 a 13 e, in subordine, una serie di emendamenti che correggano radicalmente l'intervento in discussione, a partire dalla necessità di ripristinare l'universalità che deve caratterizzare una misura di contrasto alla povertà.

Sull'aspetto delle dotazioni organiche, le disposizioni contenute nel CAPO I prevedono un maggior ruolo della rete dei servizi territoriali (dal segretariato sociale ai Centri per l'impiego) nella presa in carico della popolazione in condizione di bisogno - come era necessario ed auspicabile - (articolo 4 comma 4, articolo 6, comma 2) e nella messa in atto dei controlli aggiuntivi previsti (articolo 7 comma 1, articolo 8 comma 11). Tali previsioni, per essere realizzate, richiedono un rafforzamento delle dotazioni organiche di tutte le amministrazioni interessate che la norma non dispone, richiamando, invece, l'invarianza di risorse (articolo 13, comma 15).

Emendamento n. 1

Gli articoli dall'1 al 13 sono sostituiti da:

“Articolo 1

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati”

Relazione:

L'emendamento ha il fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale, su cui poi operare i correttivi necessari per superarne le criticità note, a partire da quelle sollevate dal [Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza nel 2021](#) e dall'[Alleanza contro la Povertà](#).

In subordine

Emendamento 1 bis

All'Articolo 2, comma 1, le parole da “, a garanzia delle necessità” fino a “sessant'anni di età” sono abrogate.

Conseguentemente

l'articolo 12 è abrogato

Conseguentemente

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono abrogati.

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole “Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,” sono abrogate

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole “Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,” sono sostituite da “Fermo restando quanto previsto dal comma 315”

Conseguentemente

All'articolo 13

i commi 5 e 6 sono abrogati

il comma 9 è abrogato e conseguentemente è incrementata degli importi previsti dal comma 9 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 e al comma 14 le parole “dai commi 8 e 9” sono sostituite da “dal comma 8”

Relazione

La modifica è volta a ripristinare l'universalità della misura di contrasto alla povertà, eliminando il requisito di accesso che prevede la presenza di un componente minore, disabile o con sessant'anni di età, superando anche la disposizione della Legge di bilancio 2023 che, con la stessa logica, abrogava la misura dopo 7 mesi per i 18-59 enni senza carichi di cura.

Emendamento 1 ter

All'Articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole “n.251” aggiungere le parole “o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola “cinque” con la parola “due”

Il comma 10 è abrogato

Conseguentemente

Il secondo periodo del comma 5 è abrogato.

Relazione:

Le modifiche sono volte a cancellare i requisiti che risulterebbero discriminatori verso i cittadini stranieri e non conformi alle disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento delle prestazioni sociali.

Emendamento 1 quater

All' Articolo 2, comma 2, la lettera d) è abrogata

Relazione:

L'impossibilità di accedere alla misura per i nuclei in cui vi sia un componente che sottoposto a misura cautelare o che abbia subito condanne nei 10 anni precedenti, è escludente nei confronti dei componenti che non hanno commesso alcun illecito o reato.

Emendamento 1 quinquies

All' Articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche”

Relazione:

La modifica è finalizzata a introdurre una reale scala di equivalenza su cui parametrare l'accesso e gli importi della misura che non sia penalizzante.

Emendamento 1 sexies

All' Articolo 3, al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: “Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso”

Relazione:

Si propone una formulazione che non penalizzi le persone che si trovano senza dimora, escluse dalla seconda componente del beneficio, aumentando l'integrazione al reddito per i richiedenti che non hanno casa di proprietà e non risiedono in abitazione con contratto di locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

Emendamento 1 septies

All' Articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il beneficio è erogato mensilmente”

Relazione:

La modifica è volta ad eliminare la sospensione di un mese e la necessità di rinnovare la richiesta di beneficio economico, stante che è erogato fino al sussistere dei criteri e requisiti di accesso.

Emendamento 1 octies

Dopo l' Articolo 3 aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis

“Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all’Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all’articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.”

Relazione

L'emendamento permette una piena indicizzazione di tutte le soglie reddituali e patrimoniali contenute nel provvedimento con riguardo all'Assegno d'inclusione, evitandone una possibile erosione in termini reali per via dell'inflazione.

Emendamento 1 novies

All’Articolo 4, al comma 1, aggiungere al termine del periodo: “La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con INPS.”

Relazione:

Si introduce la previsione – come per Rdc – che si possano presentare domande anche presso i CAF al fine di facilitare le persone richiedenti, già chiamati a recarsi presso i centri per l'ISEE.

Emendamento 1 decies

All’Articolo 4, al comma 4, il secondo e terzo comma sono abrogati; al comma 5, il penultimo e ultimo periodo sono abrogati.

Relazione:

L'obbligo di presentarsi periodicamente presso i servizi sociali o i patronati, o i centri per l'impiego a prescindere da quanto preveda il progetto personalizzato di inclusione e di attivazione, pena la sospensione del beneficio, ha finalità esclusivamente vessatoria.

Emendamento 1 undecies

All’Articolo 5, al comma 2, secondo periodo, le parole “progetti utili alla collettività” sono abrogate. Al comma 2, terzo periodo, le parole “progetti utili alla collettività” e “di progetti utili alla collettività” sono abrogate

Relazione:

Il ricorso ai PUC deve essere esclusivamente su base volontaria e per i soggetti più fragili non occupabili, e deve avvenire nell'ambito della valutazione multidimensionale dei bisogni da parte del servizio sociale comunale.

Emendamento 1 duodecies

All’Articolo 6, al comma 6, al termine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole “, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

Relazione:

La modifica è volta a richiamare il ricorso alle procedure individuate dal Codice del Terzo Settore e il rispetto dei CCNL da parte degli Enti che svolgono attività in raccordo con le amministrazioni pubbliche.

Emendamento 1 ter decies

All'Articolo 6, il comma 7 è abrogato

Relazione:

La presa in carico dei beneficiari gli Assegni di Inclusione deve avvenire presso i servizi pubblici.

Emendamento 1 quater decies

All'Articolo 8, il comma 1 è abrogato.

Al comma 2, le parole “con la reclusione da uno a tre anni” sono sostituite da “con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito”

Al comma 6, primo periodo, le parole da “decade dal beneficio” a “all’articolo 6” sono sostituite da “esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, che”

Relazione:

L'emendamento è finalizzato a ridurre le pene sproporzionate previste e per non far ricadere su tutto il nucleo eventuali irregolarità compiute da parte di un solo componente.

Emendamento 1 quindicies

All'Articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015”

Relazione:

La modifica è volta a omologare la congruità dell'offerta di lavoro per i percettori della misura di contrasto alla povertà a quella prevista per lo stato di disoccupazione disciplinata dal dlgs 150/2015.

Emendamento n.2

Dopo l'art. 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis - Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate

all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022

Relazione

Si propone l'attivazione di una sperimentazione nazionale con l'obiettivo di mettere insieme i CPIA con i percorsi di II livello incardinati nelle scuole secondarie di II grado. L'esito di questa sperimentazione dovrebbe essere la costituzione di istituzioni scolastiche a tutto tondo dedicate all'istruzione degli adulti nella prospettiva di superare le numerose criticità presenti nell'attuale assetto ordinamentale e di diventare davvero il punto di riferimento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente che stentano a decollare. Istituzioni di questa tipologia possono realmente diventare un punto di riferimento per la lotta alla dispersione scolastica, l'elevamento dei livelli di istruzione dei cittadini di questo Paese, ancora tristemente molto bassi, e luoghi di vera integrazione tra culture diverse.

Sono altresì indicate le risorse necessarie per attuare la sperimentazione (75 milioni a regime) che sono reperite utilizzando quota parte delle risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva. Pertanto, non sono previsti oneri aggiuntivi ma una diversa finalizzazione dei finanziamenti.

Emendamento n.2 bis

All'articolo 13, dopo il comma 14, è inserito il seguente comma 14-bis: “14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.”

Relazione illustrativa:

La disposizione normativa in oggetto vincola le scelte in materia di personale degli enti locali a rigidi parametri contabili che non tengono conto delle specificità territoriali e che impediscono il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Per queste ragioni, anche ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali e per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, riteniamo necessario sopprimere l'articolo 33 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in coerenza con le finalità del dettato normativo in esame.

CAPO II

Emendamento n.3

All'articolo 15, comma 1, primo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: “e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.”

Relazione:

Con la disposizione normativa prevista nell'articolo, dal flusso informativo istituito per rafforzare l'attività di vigilanza e l'attività ispettiva, risulterebbero esclusi i dipartimenti prevenzione della salute delle ASL, precludendo la buona riuscita del dettato previsto nel decreto-legge oggetto della discussione.

Emendamento n.3 bis

All'articolo 17, prima dell'attuale comma 4, con successiva modifica della numerazione, inserire il seguente comma:

“5. Il comma 784 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche”

Relazione

L'art. 17 c. 4 interviene sulla legge n. 145/2018 che, a sua volta introduce per la prima volta la dizione “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” in sostituzione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e ne modifica la quantificazione oraria obbligatoria con le specifiche differenziazioni per indirizzi: non inferiore a 210 ore negli istituti professionali; non inferiore a 150 ore negli istituti tecnici e non inferiore a 90 ore nei licei.

L'emendamento è finalizzato ad abrogare la previsione contenuta al comma 784 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la quantificazione dei numeri minimi e consentire alle singole scuole di poter programmare le attività collegate alla pratica sui luoghi di lavoro in modo coerente e organico con quanto declinato all'interno del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Si rappresenta, a tal fine, che il PTOF presenta, non solo le attività che le scuole intendono progettare, ma anche le modalità con cui tali attività sono realizzate, con la necessaria integrazione di metodologie, approcci pedagogici, strumenti e strutture, resa coerente dalla programmazione collegiale, nel rispetto della libertà di insegnamento.

A partire dalla L. 107/2015, il provvedimento che per primo ha introdotto l'obbligo dell'alternanza scuola lavoro, numerose sono state le elaborazioni e le difficoltà segnalate dai professionisti della scuola. Docenti, studenti, associazioni professionali, lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Parere autonomo del 25 luglio 2018) hanno chiaramente espresso forti contrarietà all'utilizzo forzoso e massiccio delle ore di attività in alternanza. Perfino le associazioni dei genitori hanno rappresentato preoccupazioni e timori per la presenza obbligata dei ragazzi in alcuni contesti di lavoro.

Emendamento n. 4

All'art. 17 comma 4 aggiungere dopo “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” le parole “deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e”

Relazione

Sarebbe necessario riportare l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a una attività formativa vissuta come una libera opzione, una possibilità di apprendimento concreto, laboratoriale e, soprattutto, didatticamente scelto dalle scuole, non imposto dall'alto con numeri improponibili in tante realtà del paese, con l'ennesima amplificazione della disuguaglianza di opportunità tra nord e sud.

Le scuole rappresentano l'istituzione specificamente deputata all'istruzione e alla formazione, mentre le imprese offrono, se progettualmente coerenti con il percorso programmato, contesti di apprendimento orientato alla concretezza. Appare necessaria ad una efficace azione formativa la autonoma deliberazione di chi quelle attività sa e deve programmare all'interno di un più complessivo quadro di educazione alla cittadinanza, al rispetto della legalità, della sicurezza, dell'ambiente e dei diritti.

Emendamento n. 5

All'art. 17 comma 4 aggiungere dopo “sistema nazionale di istruzione” le parole “definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti”.

Relazione:

La progettazione delle attività dei PCTO è ordinariamente prevista all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, in coerenza con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio. Si considera, per un verso, superflua l'istituzione della figura del docente coordinatore di progettazione, con il rischio di una sovrapposizione rispetto a tutor, orientatori, coordinatori già presenti nelle scuole; mentre, per altro verso, se ne ravvisa la pericolosità rispetto alla frammentazione della professionalità docente. Già con il DM n. 328 del 22 dicembre 2022, sono state adottate le «Linee guida per l'orientamento» che introducono due nuove figure il “docente tutor” e il “docente orientatore”, istituzione finanziata con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 561, L. del 29.12.2022, n.197).

Si sottolinea con la presente modifica la necessità di valorizzare l'autonomia progettuale delle istituzioni scolastiche, anche nella realizzazione di azioni di coordinamento tra numerose figure già esistenti, attribuita alla responsabilità, ciascuno per le proprie competenze dei Consigli di Istituto, dei Collegi dei docenti e dei Consigli di Classe.

Emendamento n. 6

All'art. 17 comma 4 aggiungere dopo “le competenze trasversali e per l'orientamento” le parole “, oltre alle specifiche attività/operazioni che verranno effettuate.” e dopo “allegata alla Convenzione” le parole “Con successivo decreto dei Ministri del lavoro e dell'istruzione e del merito di concerto con le parti sociali saranno definiti parametri minimi obbligatori per l'accesso all'iscrizione delle imprese nel registro nazionale per l'alternanza. I parametri saranno finalizzati a garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e sull'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST oltre che di un

tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative. Il decreto dovrà prevedere l'introduzione di dispositivi che garantiscano la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali”.

Relazione:

Al fine di assicurare effettive condizioni di sicurezza delle studentesse e degli studenti coinvolti nelle attività di PCTO, non è sufficiente l'istituzione del fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, ma occorre intervenire sulla prevenzione e sulla creazione di contesti lavorativi complessivamente sicuri. Per far ciò è indispensabile assicurare che le norme attualmente contemplate dall'ordinamento, compreso l'applicazione dei relativi CCNL, siano applicate ordinariamente per tutti i lavoratori e soprattutto nelle imprese che ospitano studentesse e studenti.

Emendamento n.7

All'art. 17 comma 5 aggiungere dopo “assicurano” le parole “, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti”

Relazione:

L'emendamento è finalizzato a limitare l'uso dei dati personali degli alunni nel rigoroso rispetto delle norme sulla protezione e la riservatezza dei dati personali, evitando l'accesso diretto delle imprese alle informazioni in possesso delle istituzioni scolastiche relative alle studentesse e agli studenti.

Emendamento n.8

All'art. 18 comma 1, dopo “Allo scopo di”, eliminare le parole “valutare l'impatto dell'estensione” ed inserire le parole “assicurare l'estensione” e dopo “degli insegnanti” eliminare le parole “esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,”.

Relazione:

E' opportuno ampliare in modo permanente le tutele introdotte e non limitarle come fa la norma esclusivamente all'anno scolastico e accademico 2023-2024.

CAPO III

Premessa

Le misure in materia di lavoro nel decreto sono varie ed articolate, ma non costituiscono un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici. Vanno incentivate e favorite forme di ingresso e reingresso nel mercato del lavoro che, da un lato, garantiscano stabilità e certezza di un reddito dignitoso e, dall'altro, rappresentino un investimento sulla formazione permanente come strumento di innalzamento delle competenze al fine della qualificazione e il miglioramento dei processi produttivi.

Un “contratto di lavoro a contenuto formativo” dovrebbe diventare nella sostanza la principale forma di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, in affiancamento ai contratti di apprendistato. Per queste ragioni, le nostre proposte sono volte all’abrogazione delle norme che, invece, puntano ad incrementare la condizione di precarietà.

Emendamento n. 9

All’art. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“4. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da “effettiva percezione” a “nucleo familiare” sono sostituite con “riconoscimento del diritto a percepire per l’anno 2021 l’assegno al nucleo familiare”;

Relazione:

L’emendamento vuole superare il principio di cassa sul 2021 per il riconoscimento della maggiorazione transitoria ed evitare che rimanga escluso chi, pur non avendo percepito per l’anno 2021 l’assegno al nucleo familiare, possa essere riconosciuto come avente diritto, anche a seguito dei ricorsi presentati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022 e della retroattività a 5 anni dell’ANF.

Emendamento n. 10

All’art. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

“4. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

‘2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato all’articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448”

Relazione:

L’emendamento vuole introdurre la salvaguardia anche per i nuclei familiari con più di 3 figli e redditi limitati che percepivano l’Assegno per il nucleo familiare dei Comuni abrogato dalla nuova misura.

Emendamento n. 11

All’art. 22, dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

“4. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

‘5-bis). All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La

detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare”

Relazione:

L'emendamento, nel rispetto dei principi istitutivi dell'Assegno Unico e Universale, mira a ripristinare le detrazioni fiscali per figli a carico per tutti i nuclei familiari che, impossibilitati a presentare domanda per la nuova misura in ragione del fatto che non rientrano nelle previsioni normative vigenti (es. componenti il nucleo con residenza estera), hanno visto il reddito disponibile diminuire, non avendo più accesso a nessuna forma di sostegno per i figli.

Emendamento n. 12

All'articolo 22, Dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

“4. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato”.

Relazione:

Si ritiene penalizzante il meccanismo di “decalage” della maggiorazione transitoria così come previsto dall'articolo che si chiede di abrogare

Emendamento n. 13

L' Art. 24 è sostituito dal seguente:

“1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;
3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “dodici mesi”;
4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo cancellare le parole: “, in caso di rinnovo,” e le parole “in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”;
5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo le parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,” sono soppresse;
6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire le parole “ventiquattro mesi” con “dodici mesi” ogni qualvolta ricorrano.
7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.”

Relazione

Le modifiche che si chiede siano introdotte alla disciplina dei contratti a termine sono principalmente: una durata massima di dodici mesi; il superamento della a-causalità con il ripristino delle causali di legge alle quali si affianca la possibilità per la contrattazione collettiva d'individuare delle specifiche causali; la cancellazione della previsione introdotta con il decreto-legge n.48 / 2023 della contrattazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore / lavoratrice.

Tali modifiche sono necessarie per riportare la tipologia del contratto a termine alla sua naturale funzione considerato che il contratto a tempo indeterminato deve tornare a essere la forma comune dei rapporti di lavoro.

Nella legislazione lavoristica sono già presenti delle tipologie contrattuali con carattere di discontinuità come il lavoro a termine e la somministrazione per fare fronte alle esigenze di flessibilità.

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è una non utile accentuazione ed esasperazione del carattere di precarietà che caratterizza già il mercato del lavoro italiano.

In particolare, per i giovani deve essere ribadito che dall'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e fino al venticinquesimo anno possono essere impegnati da contratti di lavoro a carattere di inserimento lavorativo sostenuti da percorsi di formazione continua come nel caso del Contratto di lavoro a contenuto formativo.

Emendamento n. 14

Dopo l'articolo 24, aggiungere l'articolo 24 bis:

“1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.”

Relazione:

Si chiede l'integrale abrogazione dell'articolo in questione. Nello specifico si evidenzia che attraverso tale strumento si è derogato in pejus alle leggi e alle condizioni sia economiche che di tutele previste

dai contratti collettivi nazionali incentivando, nei fatti, un'azione di dumping contrattuale che agisce attraverso la riduzione dei diritti.

Emendamento n. 14 bis

Dopo l'Articolo 24, aggiungere l'articolo 24 bis:

“1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: “e 24”;

2. All'articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo “rapporti a termine” aggiungere: “Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.”

Relazione:

L'emendamento è volto a estendere il diritto di precedenza nelle assunzioni anche al personale con contratto di somministrazione.

Emendamento n. 15

All'articolo 26, al comma 1 lettera a), le parole “lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),” vengono sostituite con le seguenti: “lettere h), i), l), m), n), o) e r),”.

Relazione

L'esclusione della lettera p) dalle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 104 / 2022 dal decreto-legge in questione si rende necessaria in quanto si ritiene che le informazioni sulle possibili variazioni in gran parte o interamente imprevedibili del normale orario di lavoro programmato vadano formalmente comunicate all'atto della stipula del contratto per l'incidenza che si determinano sulle condizioni di lavoro.

Nello specifico si evidenzia che tali obblighi informativi su quanto concerne il rapporto di lavoro sono stati inseriti a seguito del recepimento della Direttiva Europea sulle condizioni di lavoro eque trasparenti e prevedibili. Il punto della prevedibilità all'atto della stipula del contratto di lavoro e i conseguenti obblighi informativi hanno l'obiettivo dell'aperto contrasto ai cosiddetti contratti a “zero ore” che si caratterizzano per un obbligo in termini di disponibilità del lavoratore senza vincoli per il datore di lavoro sulla entità e durata della prestazione lavorativa e dei conseguenti obblighi retributivi.

Emendamento n. 16

All'articolo 26, il comma 2 è abrogato.

Relazione

Le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 104 / 2022 di recepimento della Direttiva in materia di condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili in materia di obblighi d'informazione in caso di sistemi automatizzati, hanno introdotto la limitazione all'obbligatorietà di dare una piena e specifica informazione al lavoratore solo nei casi in cui il sistema è “integralmente” automatizzato e ne hanno limitato la portata escludendo i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Con le abrogazioni proposte si chiede il ripristino delle previsioni previgenti a tutela del lavoratore nell'esercizio del diritto ad avere una informativa sull'utilizzo di sistemi automatizzati che incidono sulla prestazione lavorativa.

Emendamento n. 17

All'Articolo 32 Il comma 2 è abrogato

Relazione:

La previsione di non rimborsare le seconde DSU presenta delle criticità e può essere penalizzante per i nuclei più fragili che sono tenuti a presentarla per poter accedere a prestazioni sociali.

Emendamento n. 18

All'articolo 34 comma 1 aggiungere la lettera d):

“Tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali.”

Relazione:

L'emendamento è finalizzato a restringere i beneficiari delle risorse stanziare a quelle aziende che non hanno attivato procedure di licenziamento o l'utilizzo di ammortizzatori sociali.

Emendamento n. 19

All'articolo 35, comma 1, dopo: “non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” aggiungere: “, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Relazione:

L'emendamento è finalizzato a destinare una parte delle risorse al miglioramento delle condizioni di sicurezza del personale.

Emendamento n. 20

L'Art.37 è sostituito dal seguente:

“1. I commi da 342 a 354 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono abrogati”

Relazione:

Gli interventi sull'innalzamento dei limiti di utilizzo, della dimensione d'impresa e sul superamento delle specifiche per il settore del turismo e della ristorazione e la possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali alle attività lavorative svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili di cui al codice Ateco 93.29.1. rispondono a logiche che negano il diritto al lavoro stabile e dignitoso.

In agricoltura si è provveduto a introdurre per il biennio 2023-2024, una nuova disciplina di prestazioni occasionali a tempo determinato con alcune limitazioni qualitative e quantitative estendendo così la precarietà visto anche il venire meno dei limiti economici previsti per il lavoro occasionale e allargando la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio a tutte le imprese del settore primario. Inoltre, la durata massima prevista di 45 giorni non giustifica l'occasionalità del rapporto di lavoro, che dovrebbe rimanere circoscritto ad esigenze eccezionali. L'aver introdotto nei fatti una nuova tipologia contrattuale può solo generare competizione al ribasso verso l'ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e stagionale che normalmente viene attivato in agricoltura.

Per queste ragioni si chiede l'abrogazione delle norme introdotte con la legge di bilancio 2023 con il ripristino della normativa preesistente.

Emendamento n. 21

All'articolo 38, aggiungere alla fine della lettera a) del comma 1, dopo le parole *atenei partecipanti*: “per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito”

Relazione:

Per ottemperare alla sentenza CGUE nel Caso C-119/04 e alla Legge 63/2004 è necessario prevedere la completa ricostruzione della carriera degli ex lettori in quanto qualunque altra ipotesi porterebbe al prolungamento del contenzioso, che dura già da diversi decenni. Tale soluzione sulla completa ricostruzione di carriera degli ex lettori andrebbe quindi indicata chiaramente nella norma per dare certezza che non si attua l'ennesimo rinvio di una previsione di legge che risale al 2017 ma che, questa volta, effettivamente si persegue l'obiettivo esplicitato chiaramente dal comma 1, dell'articolo 11 della legge n.167 del 2017 che richiama come finalità della legge e del finanziamento previsto “il superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera”.

Emendamento n. 22

Dopo l'articolo 38, aggiungere:

“Articolo 38 bis

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla

assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.”

Relazione:

Risulta sempre più urgente un intervento teso a superare la disparità di trattamento che si è determinata rispetto alle risorse aggiuntive per la valorizzazione professionale che ad oggi escludono quasi la metà del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, essendo che queste ad oggi state previste soltanto per gli EPR vigilati dal MUR (art.1 comma 310 Legge 197 del 29 dic. 2022).

Chiediamo pertanto che venga previsto un intervento che assicuri adeguate risorse per lo sviluppo professionale anche per il personale degli Enti non vigilati dal MUR (come ISTAT, ISS, ISPRA, ecc), così da porre rimedio a questa disparità, ristabilendo, di conseguenza, le giuste condizioni per il prosieguo e la chiusura della trattativa all'ARAN per il rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca.

Emendamento n. 23

Dopo l'articolo 38, aggiungere:

“Articolo 38 ter

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.”

Relazione:

Appare paradossale che interventi di aumento degli organici attesi da anni, come quello che riguarda anche il personale TAB delle università e che comporterà un aumento entro il 2025 di circa il 10% dei dipendenti, abbia come conseguenza una diminuzione della retribuzione media complessiva del personale già in ruolo, in seguito all'attuale obbligo di invarianza del fondo del salario accessorio per università ed enti di ricerca. Risulta quindi evidente la necessità di intervenire sul superamento di questi limiti, come per altro già fatto per altri settori della pubblica amministrazione, anche per non sterilizzare gli aumenti contrattuali oggi in discussione in sede di rinnovo contrattuale.

Emendamento n. 24

Dopo l'articolo 38, aggiungere:

“Articolo 38 quater

1. All'articolo 1, comma 297, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: “nonché i principi generali” a “personale tecnico amministrativo” , da “in ragione della partecipazione” a “ della terza missione” e le parole “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo”

2. All'articolo 1, comma 310, lettera c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: “nonché i principi generali” a “personale tecnico amministrativo” , da “in ragione della partecipazione” a “ nell'ambito della ricerca” e le parole “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo”

Relazione:

La de-finalizzazione delle risorse previste per la valorizzazione del personale dalla legge di bilancio 2022 per il personale tecnico amministrativo dell'università e degli Enti pubblici di ricerca si rende necessario per creare le giuste condizioni per il prosieguo e la chiusura della trattativa all'ARAN per il rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca. Il Contratto nazionale, attraverso il confronto tra le parti e il necessario approfondimento ed equilibrio sulle scelte da operare, rappresenta l'ambito adeguato per il miglior utilizzo delle risorse impegnate al fine di una equa ed effettiva valorizzazione delle professionalità presenti in queste istituzioni.

Emendamento n. 25

All'articolo 39, dopo il comma 1 è aggiunto il comma:

“1 bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro.

La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6% per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula

$$E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$$

Dove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.”

Relazione:

L'incremento della decontribuzione, per come è previsto nel testo di legge e senza alcuna fascia di salvaguardia, rischia di penalizzare i redditi di poco superiori ai 2.692 euro lordi al mese, e soprattutto i lavoratori che incrementassero il proprio reddito fino a superare di poco tale soglia, i quali si vedrebbero applicare una aliquota marginale effettiva (inclusiva di contribuzione) addirittura superiore al 100%, scontando quindi una riduzione di reddito netto nonostante l'incremento del reddito lordo.

L'emendamento propone che l'azzeramento della contribuzione sia più graduale, e si riduca di un punto percentuale ogni 77 euro mensili circa (l'equivalente di 1000 euro annui) fino ad azzerarsi a 3153 mensili (equivalente a circa 41.000 euro annui)

Emendamento n. 26

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”

Relazione:

Questo articolo mira ad elevare la soglia del fringe benefit non tassabile fino a 3.000 euro nel caso in cui siano previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Emendamento n. 27

Dopo l'articolo 40 sono aggiunti i seguenti:

“Articolo 40 bis)

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».
2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»”

Relazione:

L'emendamento modifica in modo strutturale la quota di fringe benefit esente da imposizione per tutti i lavoratori. Il valore di 258,23 euro è fermo da molti anni. Inoltre, punta a rendere una franchigia la soglia esente di fringe benefit, superata la quale solo la parte eccedente sarebbe assoggettata a imposizione fiscale e previdenziale.

Emendamento n. 28

Dopo l'art. 40 inserire il seguente:

“40 ter

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

-la parola “sconto” è sostituita con la parola “riferimento”;

-dopo la parola “vigente”, sostituire le parole: “al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” con le seguenti: “al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.”

Relazione:

Tra i benefit accordati dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono figurare anche i prestiti.

A tale riguardo, la lett. b) del comma 4 dell'articolo 51 del Tuir prevede che, ai fini della concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile: “... si assume il 50% della differenza tra l'importo degli

interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

Di regola, dovrebbe trattarsi di forme di finanziamento concesse da terzi con i quali il datore stesso abbia stipulato accordi o convenzioni e in base ai quali possa intervenire facendosi carico di tutti o di parte degli interessi relativi al prestito erogato al dipendente.

Nella sua originaria formulazione, in vigore dal 1° gennaio 1997, l'allora art. 48, comma 3-bis, lett. b) del TUIR (ora articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR) prevedeva che "in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi", si dovesse assumere "il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti".

Nel contesto storico di quegli anni, la differenza tra il tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti era tendenzialmente negativa. Ciò faceva sì che la tassazione del fringe benefit trovasse applicazione solo in relazione ai finanziamenti che risultavano effettivamente agevolati (i.e., fuori mercato) e, per l'effetto, qualificabili come remunerazione in natura da parte del datore di lavoro da assoggettare a tassazione.

Tuttavia, con la decrescita dei tassi BCE, questa formulazione è risultata iniqua nei confronti di quei dipendenti che si trovavano tenuti al pagamento di un fringe benefit calcolato su parametri non più attuali e, quindi, su forme di finanziamento prive del carattere agevolato.

Per conservare la natura agevolativa propria della previsione in commento e garantire che la tassazione colpisse le effettive forme di remunerazione in natura che il datore di lavoro intendeva riconoscere al proprio dipendente, tenendo conto di una capacità contributiva reale, il legislatore ha variato, con effetto dal 1° gennaio 2000, il parametro da prendere a riferimento ai fini impositivi, richiedendo la rilevazione del Tus ("tasso ufficiale di sconto") vigente alla fine di ciascun anno.

A partire dal 2023, pertanto, si ravvisa l'opportunità di pervenire ad una formulazione dell'attuale articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR che, indipendentemente dall'andamento del Tur e dal momento in cui il dipendente abbia acceso il finanziamento, garantisca di:

- mantenere la natura agevolativa della norma;*
- quantificare il fringe benefit su un parametro noto all'atto della concessione del benefit (differenza Tur-tasso effettivo rilevati al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito);*
- sterilizzare eventuali impatti negativi e imprevedibili legati ad ulteriori innalzamenti del Tur che intervengano dopo la stipula o la rinegoziazione del prestito;*
- conservare il beneficio nel caso di successivi eventuali decrementi del Tur che intervengano dopo la stipula o la rinegoziazione del prestito, considerando in tale ipotesi la differenza tra il Tur alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.*